



Bologna, 15 Maggio 2019

Circolare n.3/2019

Oggetto: Indicatori Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA)

Con la dichiarazione dei redditi relativa al 2018, gli studi di settore vengono eliminati. Al loro posto vengono introdotti gli ISA, disciplinati dall'art. 9-bis, del D.L. n. 50/2017, così come convertito dalla L. n. 96/2017. L'Agenzia delle Entrate con il provvedimento del 10 maggio 2019 ha disposto le regole applicative.

Ad un primo esame gli ISA non sembrano molto diversi dagli studi di settore, se non per il nome e per il colore, in realtà vi sono alcune differenze significative che cercheremo di riassumere brevemente qui di seguito.

Cosa sono

Gli ISA sono degli indicatori che cercano di misurare l'affidabilità fiscale dei contribuenti, sulla base delle informazioni fornite dal contribuente stesso e delle informazioni già in possesso dell'Amministrazione finanziaria. La misura è espressa con un **punteggio che va da 1 a 10** (dove 10 è il punteggio che indica la massima affidabilità).

In base al punteggio ottenuto vi sono alcuni benefici che vedremo di seguito.

Chi li applica

Tutti gli esercenti attività di impresa o di lavoro autonomo, se non espressamente esclusi.

Chi non li applica

Sono esclusi:

- chi ha **iniziato** l'attività nel corso del periodo di imposta (2018);
- chi ha **cessato** l'attività nel corso del periodo di imposta (2018);
- chi ha **ricavi superiori** a € 5.164.569;
- chi non è in normale svolgimento di attività;
- i contribuenti in **regime forfettario** o in **regime dei minimi**;
- chi svolge più attività (non rientranti nello stesso ISA) e quella non prevalente superi il 30 % dei ricavi complessivi (ma in questo caso il modello va comunque compilato);
- gli Enti del Terzo Settore.

Come presentarlo

Gli ISA vengono comunicati con la dichiarazione dei redditi. Sarà pertanto cura dello Studio compilarli e trasmetterli, sulla base, però, delle informazioni fornite dai contribuenti stessi.

Quali benefici e conseguenze

Per i contribuenti con livello di affidabilità almeno pari a **8** è previsto:

- esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti (non superiore 50.000 euro annui per l'IVA, maturati nel 2019, e a 20.000 euro per imposte dirette e IRAP, maturati nel 2018);
- esonero dal visto di conformità sulla compensazione del credito IVA infrannuale (non superiore a 50.000 euro/anno per i primi tre trimestri del 2020);
- esonero dall'apposizione del visto di conformità (o della prestazione della garanzia) sulla richiesta di rimborso del credito IVA annuale 2019 (o del credito IVA infrannuale maturato nei primi 3 trimestri del periodo di imposta 2020, per un importo fino a 50.000 euro all'anno);
- anticipazione di un anno dei termini di decadenza per l'attività di accertamento ex artt. 43, c. 1, D.P.R. 600/73 e 57, c. 1, D.P.R. 633/72.

In caso di livello di affidabilità almeno pari a **8,5**, è prevista l'esclusione dagli accertamenti basati sulle presunzioni semplici.

In caso di punteggio pari almeno a **9** è inoltre prevista l'esclusione dall'applicazione della disciplina delle società non operative, oltre all' esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo (se il reddito complessivo accertabile non eccede di 2/3 il dichiarato).

L'Agenzia, per programmare ed effettuare i suoi controlli, si orienterà su un livello di punteggio fino a **6**.

Per accrescere il proprio punteggio e accedere ai benefici previsit, sarà possibile indicare maggiori componenti positivi (in sostanza dichiarare maggiori redditi) e pagare le relative imposte.